

Sent. N. 495/2021.
Cron. N. 5292/2020.
Rep. N. 105/2021
R.G. N. 929/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 929/2018 R.G., tra
DI VIRGILIO PATRIZIA (C.F.: DVRPRZ56R50F839S), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano, n. 72/A, presso lo studio del suo procuratore Avv. Alessio Garofalo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via della Torre, n. 5, presso lo studio del suo procuratore Avv. Enzo De Michele, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di costituzione e di risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: Il procuratore dell'attrice conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese. Il procuratore del convenuto Comune conclude per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 08.01.2018, Di Virgilio Patrizia convenne in giudizio, innanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, il Comune di Giugliano in Campania (NA), per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. A sostegno della domanda dedusse che il 05.09.2016, verso le ore 10,00 circa, in Giugliano in Campania, lungo la Via Madonna del Pantano, il furgone di tipo Fiat Scudo tg. EV899FB, di proprietà dell'attrice e condotto per l'occasione dal

sig. Somma Antonio, mentre percorreva la predetta Via, all'altezza del ristorante – pizzeria “Antica Pizza”, colpiva frontalmente il coperchio di un tombino delle fogne, che rotolava lungo la strada a seguito del passaggio di una vettura che precedeva il veicolo attoreo. Aggiunse: che l'accaduto si verificava esclusivamente a causa dell'insidia data dal fatto che non vi erano segnali di pericolo ed a causa dell'assenza di transenne o qualsivoglia cartello segnaletico al fine di impedire il transito; che per effetto dell'urto ricevuto, il furgone attoreo riportò danni all'avantreno e alla parte meccanica sottostante; che aveva inviato al convenuto Comune richiesta di risarcimento dei danni subiti dal proprio furgone; che nessun esito aveva sortito il tentativo di bonario componimento esperito, *ex lege*, mediante apposita messa in mora.

Il convenuto Comune di Giugliano in Campania, regolarmente citato, si costituiva, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Veniva prodotta documentazione nonché ammessa ed espletata sia la prova testimoniale articolata dall'attrice che la C.T.U. tecnica dopodiché la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, si precisa che in ordine alla titolarità di legittimazione processuale passiva in fattispecie come la presente, si è espressa la Cassazione con Sentenza N. 18753/2017, con la quale ha sancito che: “...l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile...”. Or bene, nel caso in esame risulta proprio il convenuto Comune di Giugliano l'Ente gestore del tratto stradale in questione.

Va, altresì, precisato che la responsabilità del Comune deriva anche dal fatto che lo stesso è tenuto, nell'ipotesi in cui una strada sia aperta al traffico, ad assicurare l'efficienza e la sicurezza della sede stradale, rispondendo per ciò stesso nei confronti dei terzi della colpevole carenza di controlli al riguardo, anche nell'ipotesi in cui abbia affidato dei lavori ad altro soggetto, e salva la possibilità di



ivalersi verso detto soggetto nell'ambito dei rapporti contrattuali interni. Va, infatti, ricordato che l'art. 14 del C.d.S. obbliga l'Ente proprietario alla manutenzione delle strade ed all'apposizione della segnaletica prescritta. In sostanza, la responsabilità del Comune deriva non da un generico obbligo di custodia, ma direttamente, ed inderogabilmente, dal fatto che, aperta la strada al traffico veicolare e pedonale, esso è tenuto ad assicurare la sicurezza degli utenti, a prescindere da quali rapporti lo legghino a chi abbia in custodia la strada stessa o vi abbia effettuato dei lavori. Invero, la Corte di Cassazione ha sancito che: *"il principio del neminen laedere impone anche all'amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un'insidia o trabocchetto"* (Cass. 24/1/95 n.809).

In secondo luogo, si rileva che l'attrice, con l'esibizione della copia della carta di circolazione relativa al proprio furgone, ha dimostrato la titolarità della legittimazione processuale attiva.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.

Invero, la dinamica del sinistro, così come descritta dal teste di parte attorea escusso, Ciotola Claudio, trova conferma nelle prospettazioni contenute in citazione e fa decisamente propendere per la tesi dell'esclusiva responsabilità, nel sinistro *de quo*, del convenuto Comune di Giugliano, per non aver adottato, nella fattispecie che ci occupa, tutte le cautele idonee ad evitare pericoli agli utenti della pubblica via in questione. Nulla, di contro, è stato dimostrato dal convenuto Comune.

Osserva questo Giudicante che il caso in esame si inquadra nelle fattispecie relative al c.d. "pericolo occulto", ovvero laddove sono presenti i requisiti dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del lamentato evento dannoso. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che *"L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i*



limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la strada carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile l'ANAS di un incendio che si era propagato dall'erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata.)" (Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22755).

E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze del lamentato sinistro, così come emerse dalla deposizione del teste escusso, fanno ragionevolmente propendere per la tesi della imprevedibilità del pericolo predetto e della sua non immediata visibilità. E ciò, anche e soprattutto in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale che questo Giudice ritiene di condividere e che fa ricadere la fattispecie in esame principalmente sotto la disciplina normativa del citato art. 2051 c.c., per cui se il bene che ha causato danni è della P.A. non occorre provare l'esistenza di insidie. Più specificamente: *"In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la p.a., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto."* (Cassazione civile, sez. III, 20/02/2009, n. 4234).

In altre parole, il danneggiato non ha più l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per l'esistenza di un'insidia o un trabocchetto, ma deve solo fornire la prova del fatto e del nesso causale; di contro, poiché l'uso al pubblico esige ancora più cautela di quanto viene richiesto al privato nella custodia dei propri beni, la P.A., per evitare il risarcimento, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito.

Or dunque, il convenuto Comune di Giugliano, pur costituendosi, nulla ha provato in ordine all'adempimento del proprio dovere di vigilanza, al fine di evitare danni a



terzi. Ciò premesso, appare in tal modo palesemente violato, da parte dell'Ente convenuto, il combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., con conseguente condanna dell'Ente al risarcimento per cui causa, previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità in ordine ai danni per i quali è causa.

In ordine all'entità dei danni subiti dal veicolo dell'attrice si osserva, al riguardo, che dalla C.T.U. espletata dal P.A. Gennaro Porcelli, emerge che *"il veicolo attoreo potrebbe essere stato interessato da un urto causato da un oggetto avente le caratteristiche strutturali come quelle del coperchio del tombino... inoltre l'urto diretto, chiaramente in quota inferiore, causava una traslazione dei lamierati interni anteriori verso l'alto per effetto leva"* (pag. 6 elaborato peritale).

Il C.T.U. inoltre precisa che *"che vi può essere coerenza tra la dinamica descritta in produzione dalla parte attorea ed i danni lamentati"* e che la riparazione del veicolo attoreo *"...risulta economicamente conveniente"* (pag. 8 dell'elaborato peritale) ed ha poi ritenuto che i danni per cui è causa (quantificati dall'attrice per € 3.456,00), rapportati all'attualità in relazione al valore della stessa autovettura attorea, ammontano ad €. 2.874,14, quantificazione che viene condivisa e fatta propria da questo Giudice, per cui va liquidata detta somma, da considerarsi già all'attualità ed alla quale vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come nel dispositivo. Le spese di c.t.u. (che si liquidano in complessivi €. 360,00), infine, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:

- A. Dichiaro l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA), in persona del Sindaco *p.t.*, in ordine ai danni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna il predetto convenuto al risarcimento, a favore di Di Virgilio Patrizia, dei danni *de quibus*, che liquida in complessivi €.



2.874,14, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

B. Condanna, altresì, il convenuto Comune al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida a favore dell'Avv. Alessio Garofalo, per dichiarato anticipo, in complessivi €.1.800,00, di cui €. 360,00 per spese di c.t.u. ed €.150,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

C. Dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.




così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria il 13 gennaio

IL GIUDICE DI PACE

AVV. FILIPPO VASTARELLA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
14 GEN 2021
IL CANCELLIERE





Giudice di Pace di Marano di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 495/2024 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Avv. ALESSIO GAROFALO (PMUS)
Marano di Napoli li 20/03/2024.

IL CANCELLIERE

